

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 8 ottobre 2019, n. 767

D.P.R. 10/02/2000, n. 361 – Art. 16 codice civile – d.lgs. 117/2017 s.m.i. - D.G.R. n. 1773/2018. Istanza approvazione modifiche statutarie mediante iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche dell'Associazione "Onlus – Società di Servizio Sociale", con sede in Bitonto (Ba).

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998;
- Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- Visto l'art. 18 del D. lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo denominato "MAIA";
- Richiamato l'atto dirigenziale n. 87 dell'11 aprile 2016 di riorganizzazione interna del Servizio programmazione Sociale e Integrazione Socio Sanitaria - oggi Sezione - ad integrazione dell'atto dirigenziale n. 39 del 26 febbraio 2014;
- Richiamata la D.G.R. n. 458 dell'8 aprile 2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, in attuazione dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015 n. 443, l'allegato A alla predetta deliberazione denominato "Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" e l'allegato B "Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione";
- Richiamato l'atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, ha conferito gli incarichi di direzione dei Servizi, sentito il Coordinamento dei direttori del dipartimento;
- Richiamato l'atto dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell'atto di organizzazione interna della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociale attiva e innovazione delle reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già approvata con DGR 458/2016, nonché considerando il personale in servizio alla data del 01.04.2017 presso la medesima sezione;
- Richiamata la D.G.R. n.1218 del 08/07/2019 di affidamento incarico di direzione ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali all' Ing. Vito Bavaro;
- Sulla base dell'istruttoria espletata dalla della Sezione Inclusione Sociale Attiva e delle Innovazioni Sociali, nelle persone del dott. Egizzi Filippo e del responsabile unico del procedimento, dott.ssa Serenella Pascali, emerge quanto segue.

Premesso che:

- l'art. 2 – 1° comma – della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- il D.P.G.R. n. 103 del 19.02.2001, ha istituito, ai sensi dell'art. 7 del citato D.P.R. n. 361/2000, presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Leggi, Regolamenti e Atti del Presidente, il registro delle persone giuridiche private;
- il regolamento regionale 20 giugno 2001, n. 6 reca norme per l'istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1065 del 24.07.2001, adeguandosi alle disposizioni di cui al citato D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361, ha approvato le nuove direttive inerenti l'azione amministrativa regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali;

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1945 del 21.10.2008, ha modificato le direttive di cui alla delibera 1065 del 24.07.2001, in considerazione del mutato quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alla sopravvenuta emanazione della legge regionale n. 15 del 30.09.2004 e s.m.i. “Riforma delle II.PP.A.B. e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone” e del relativo regolamento di attuazione, nonché alla luce del nuovo assetto organizzativo dell’amministrazione regionale approvato con DPGR n. 161/2008.
- La Giunta Regionale con deliberazione n. 1773 del 11.10.2018, ha dettato norme di adeguamento della direttiva per l’azione amministrativa regionale in materia di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle altre associazioni ed enti del Terzo Settore, in considerazione del d.lgs. n. 117 del 03.07.2017 che ha approvato il quadro generale della riforma del Terzo Settore che, tra l’altro richiedeva l’immediata attivazione di ciascuna filiera istituzionale regionale per l’avvio delle azioni di recepimento della nuova Riforma, ivi inclusa la revisione del quadro normativo vigente.

Considerato che:

- Il procedimento amministrativo di modifiche statutarie su istanza del rappresentante legale dell’Associazione “Onlus – Società di Servizio Sociale”, con sede in Bitonto (Ba), trasmessa al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali, il 10.09.2019, volta ad ottenere l’approvazione delle modifiche statutarie mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato operanti nel campo dei servizi socio assistenziali ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.
- L’atto modificativo e l’allegato statuto, composto da 23 articoli, datato 12.06.2019, repertorio n. 17630 e Raccolta n. 10448, registrato presso l’Ufficio delle Entrate di Bari il 21.06.2019 al n. 19350/1T, a rogito del dott. Roberto De Michele, notaio in Bari, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Bari.
- l’istanza di modifiche statutarie ha altresì i requisiti di cui all’art. 2, comma 4, del regolamento regionale n. 6/2001.

RITENUTO, a conclusione dell’istruttoria condotta dal dott. Egizzi Filippo e dal responsabile unico del procedimento, dott.ssa Serenella Pascali, della Sezione Inclusione Sociale Attiva e delle Innovazioni Sociali, di accogliere e concedere il nulla osta all’istanza di modifiche statutarie dell’Associazione “Onlus – Società di Servizio Sociale”, con sede in Bitonto alla Via Giuseppe Dossetti n. 8/C, mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato e contestuale approvazione dell’atto di modifiche statutarie con allegato statuto.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

**IL DIRIGENTE AD INTERIM RESPONSABILE DELLA SEZIONE
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. Di accogliere le modifiche statutarie ex D.P.R. n. 361/2000, mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato, proposte dall'Associazione "Onlus – Società di Servizio Sociale", con sede in Bitonto alla Via Giuseppe Dossetti n. 8/C, nel testo coordinato, allegato al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, redatto con atto notarile in data 12 giugno 2019, repertorio n. 17630 e raccolta n. 10448 registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Bari il 21.06.2019 al n. 19350/1T, composto da 23 articoli a rogito del dott. Roberto De Michele, notaio in Bari, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, e, conseguentemente, concedere il "nulla osta" all'iscrizione delle stesse modifiche nel registro delle persone giuridiche private.
3. Di approvare le modifiche, strettamente necessarie per l'adeguamento dello statuto al D.lgs. n. 117/2017, dei seguenti articoli dello Statuto della "Fondazione Principessa Margherita - Onlus":
 - Art. 1 "Costituzione";
 - Art. 3 "Ente del Terzo Settore (E.T.S.)";
 - Art. 4 "Finalità istituzionali e attività direttamente connesse";
 - Art. 5 "Vigilanza";
 - Art. 9 "Volontariato";
 - Art. 12 "Assemblea dei Soci";
 - Art. 14 "Il Presidente e il Vice Presidente";
 - Art. 19 "Revisore dei conti - Organo di Controllo";
 - Art. 20 "Norme di amministrazione e contabilità";
 - Art. 21 "Libri sociali";
 - Art. 22 "Estinzione e scioglimento";
 - Art. 23 "Clausola di rinvio"
4. Di disporre l'obbligatorietà, per gli amministratori, ad ottemperare a tutto quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del D.P.R. n. 361/2000.
5. Di dare atto che il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni.
6. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica.
7. Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali.
8. Il presente provvedimento:
 - a) sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - b) sarà disponibile per estratto nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - d) sarà trasmesso in copia per estratto all'Assessore al Welfare;
 - e) sarà trasmesso per gli adempimenti conseguenti alla Struttura Speciale "Comunicazione Istituzionale";

- f) composto da n. 21 (ventuno) facciate, compresi degli allegati, atto di modificativo e statuto, di cui fanno parte integrante e sostanziale, è adottato in originale. I restanti allegati citati nell'atto notarile si intendono acquisiti agli atti d'ufficio.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali
Ing. Vito Bavaro



Roberto Demichele
Notaio

Repertorio n.17630

Raccolta n.10448

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dodici giugno duemiladiciannove

In Bitonto, nella sede della ONLUS Società di Servizio Sociale, alla via Dossetti n.8, alle ore diciassette.

Avanti a me dottor Roberto Demichele, notaio in Bitonto, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Bari, si è riunita

l'assemblea della società "ONLUS - Società di Servizio Sociale", con sede in Bitonto (BA) alla via Giuseppe Dossetti n.8, ente morale di diritto privato, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Puglia al n.229/98 - partita iva e codice fiscale: 05196410723, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Lettura verbale assemblea precedente;
2. Approvazione statuti dei tre Enti Istituzionali: adeguamento ai dettami del Decreto Legislativo n.117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. Comunicazioni del Presidente.

E' presente il signor


RUCCI Filippo, e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Ente stesso.

Detto componente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella predetta qualità, mi richiedo di redigere questo verbale, e aderendo a tale richiesta io notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art.7 dello Statuto sociale, il Presidente signor RUCCI Filippo.

Il Presidente, constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata, nel rispetto delle forme e termini statutari, in questo giorno e in questo luogo, per quest'ora, in seconda convocazione essendo la prima convocazione fissata per il giorno 11 giugno 2019 alle ore nove, in questo stesso luogo, andata deserta ;
- che dei 34 (trentaquattro) soci aventi diritto al voto sono presenti numero 29 (ventinove) soci in proprio o per valide deleghe che, previa verifica della loro regolarità, restano acquisite agli atti sociali e precisamente:
- esso componente;
- CHIUMARULO Giovanni,
- VACCA Nicola,
- VISOTTI Francesco,
- VACCA Andrea,
- VACCA Oronzo,



- RICCI Vito Antonio, nato a
 - STELLACCI Carmela,
 - SARACINO Anna,
 - URBANO Amedeo,
 - CASTRO Vincenzo,
 - DEASTIS Silvia,
 - FANELLI Fernando Antonio,

- GIORGIO Michele,
 - COTUGNO Rosa, giusta
 delega conferita a GIORGIO Michele;

- DE PALMA Gaetano, in
 qualità di Assessore ai Servizi Sociali e delegato del Sindaco
 del Comune di Bitonto;

- PROCACCI Giovanni,
 - RIZZI Crescenzo,
 giusta delega conferita a RIZZI Saverio;

- TROYSI Francesco,
 giusta delega conferita a RIZZI Saverio;

- BALLIANA Domenico,
 giusta delega conferita a FANELLI Fernando Antonio;

- RIZZI Saverio,
 - ELIA Filippo,
 - CERVELLI Mario Emanuele,

- CARBONE Bellisario,
 - DE CARO Francesco,
 - LABELLARTE Francesco,
 - SIVO Vito, giusta de-
 lega conferita a RUCCI Filippo;

- LATTANZIO Vincenza,
 giusta delega conferita a DEASTIS Silvia;

- SCIVITTARO Anna Maria,
 giusta delega conferita a ELIA Filippo;

- che per il Consiglio Direttivo sono presenti i signori:
 - esso comparente, in qualità di Presidente del Consiglio Di-
 rettivo;

- RIZZI Saverio,
 - VACCA Nicola,

dichiara

validamente costituita l'assemblea e atta a deliberare sugli
 argomenti posti all'ordine del giorno e di avere accertato
 l'identità e la legittimazione dei presenti; pertanto apre la
 discussione, passando alla trattazione del punto numero 2
 dell'ordine del giorno.

Il Presidente, presa la parola, riguardo il punto 2 posto
 all'ordine del giorno, ricorda ai presenti che il Governo con
 l'emanazione del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Co-
 dice del Terzo Settore) ha disciplinato in maniera organica il
 settore degli Enti no-profit.

Si tratta in particolare degli enti costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale

Dichiara che è stata prevista dalle nuove norme l'istituzione di un registro unico del Terzo settore presso il Ministero del lavoro, al quale dovranno iscriversi, tra gli altri, gli enti che hanno la qualifica di ONLUS. Per ottenere l'iscrizione in detto registro unico le attuali ONLUS sono tenute ad adeguare i propri statuti alla predetta nuova disciplina.

Aggiunge inoltre:

- che la presente adunanza è chiamata anche a deliberare in ordine agli adeguamenti statutari a detta nuova disciplina dei due Enti operativi della società di Servizio sociale, vale a dire la "FONDAZIONE VILLA GIOVANNI XIII - ONLUS" e la "FONDAZIONE PER L'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - ONLUS";
- che quanto riguarda la "FONDAZIONE VILLA GIOVANNI XIII - ONLUS" l'articolo 12 di detto Ente al comma 9 lettera d) prevede che il Consiglio di Amministrazione di detta Fondazione possa deliberare le modifiche statutarie sentito il parere vincolante e obbligatorio dei soci della "ONLUS - Società di Servizio Sociale", parere, che, pertanto, la presente adunanza è chiamata ad esprimere;
- che per quanto riguarda la "FONDAZIONE PER L'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - ONLUS" l'articolo 13 dello statuto sociale vigente prevede che le modifiche statutarie vengano approvate dal Consiglio generale dell'Ente, che è costituito attualmente solo dalla "ONLUS - Società di servizio sociale";
- che pertanto la presente adunanza è chiamata ad approvare anche l'adeguamento dello Statuto della FONDAZIONE VILLA GIOVANNI XIII - ONLUS;
- che la presente adunanza è chiamata anche ad autorizzare il Presidente e rappresentante legale pro-tempore della "ONLUS - Società di servizio sociale" a partecipare al prossimo Consiglio generale della FONDAZIONE PER L'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - ONLUS" per deliberare gli adeguamenti al codice del terzo settore quali risultano dal nuovo testo di statuto sociale.


Fa presente che il testo aggiornato dello Statuto dei predetti tre Enti è rimasto depositato nella sede degli Enti in un congruo termine antecedente alla presente adunanza e si è provveduto a dare agli stessi ampia diffusione.

Tutti i presenti in assemblea dichiarano di avere conoscenza integrale degli Statuti stessi.

Ricorda infine ai presenti che la qualifica di E.T.S. potrà essere utilizzata dagli Enti solo successivamente all'iscrizione degli stessi nel registro unico del terzo settore.

Il Presidente, dopo una breve discussione, invita l'assemblea a votare.

L'Assemblea, all'unanimità, con voto espresso per alzata di



mano, delibera:

1) di approvare il nuovo testo di Statuto della Onlus- Società di Servizio Sociale, della FONDAZIONE VILLA GIOVANNI XXIII - ONLUS e della FONDAZIONE PER L'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - ONLUS";

2) di autorizzare il Presidente della ONLUS - Società di Servizio sociale - a deliberare, con verbale notarile, nella predetta sua qualità, quale componente del Consiglio generale della FONDAZIONE PER L'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - ONLUS" , l'approvazione del nuovo testo di statuto adeguato al Codice del Terzo Settore;

3) di esprimere parere positivo all'approvazione del nuovo testo di Statuto della FONDAZIONE VILLA GIOVANNI XXIII - ONLUS adeguato al Codice del Terzo Settore;

Proclamati i risultati della votazione, il Presidente ha dichiarato chiusa l'assemblea alle ore diciannove e minuti venti.

Quindi il comparente mi consegna il testo dello Statuto nella loro versione aggiornata, della "ONLUS - Società di Servizio Sociale" della FONDAZIONE VILLA GIOVANNI XXIII - ONLUS" e della fondazione di partecipazione "FONDAZIONE PER L'INFANZIA PRINCIPESSA MARGHERITA - ONLUS", che si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A", "B" e "C".

Imposte e spese del presente atto sono a carico della Fondazione Villa Giovanni XXIII.

Il comparente mi dispensa espressamente dalla lettura degli allegati.

Io notaio

ho letto il presente atto al comparente che lo approva.

Sottoscritto alle ore diciotto.

In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in piccola parte scritto a mano da me notaio occupa di due fogli facciate otto, di cui l'ultima fin qui.

Firmato: Filippo Rucci; Roberto Demichele notaio, segue sigillo.

STATUTO**Art. 1 - Costituzione**

1.1 E' costituita ai sensi degli artt.14 e ss. c.c., del D.P.R. n.361/2000, del D.Lgs.117/2017 e successive modifiche, l'associazione denominata "Società di Servizio Sociale - ETS", qui di seguito denominato Ente

1.2 La denominazione della Società di Servizio Sociale - ETS è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

1.3 Sino a quando non sarà istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Ente userà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "O.N.L.U.S." previa l'iscrizione nell'Anagrafe unica delle ONLUS.

Art.2 - Origini

2.1. La Società degli Azionisti, denominata di Beneficienza, eretta in ente morale con R.D. 9.4.1871 e 30/10/1872, con D.A.R.S.S. n. 42 del 15.12.1985 (verificare), assumeva la denominazione di "Società di Servizio Sociale".

2.2. Con atto esecutivo n. 14 del 9.11.1997 l'Assemblea dei Soci della Società di Servizio Sociale deliberava la depubblicizzazione dell'IPAB ai sensi del D.P.C.M. del 1990.

2.3. Con delibera della Giunta Regionale n. 969 del 10.4.1998 la Regione Puglia riconosceva alla Società di Servizio Sociale la personalità giuridica di diritto privato.

2.4. Con verbale per notaio Caterina Mardesic del 16 maggio 1999, registrato a Bari il 25 maggio 1999 al n. 1109 2 al n. 17067 veniva approvato lo statuto della Società di Servizio Sociale.

2.5. Con determina dirigenziale della Regione Puglia n. 198 del 22.6.1999 pubblicato sul BURP n. 74 del 15.7.1999 veniva approvato il nuovo Statuto della Società di Servizio Sociale Onlus.

2.6. La Società ha natura giuridica di Associazione ed è munita di personalità giuridica di diritto privato.

Art. 3 - Ente del Terzo Settore (E.T.S.)

3.1. L'Ente assume la qualifica di E.T.S. (Ente del Terzo Settore) non commerciale avendone i requisiti previsti dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 come modificato dal Decreto correttivo del 3.8.2018 n. 105.

3.2. Gli organi dell'Ente adotteranno tutti i provvedimenti per la fedele osservanza di tutto quanto prescritto dalla citata norma e successive modificazioni, nonché dalle altre leggi in materia.


Art. 4 - Finalità istituzionali e attività direttamente connesse

4.1. La Società di Servizio Sociale ETS persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

ALLEGATO "A"

n. di repertorio 17630

n. di raccolta 10448



mediante lo svolgimento in via esclusiva di attività di interesse generale a favore dei bambini in età infantile e dei cittadini della terza età, aventi ad oggetto gli interventi e le prestazioni sociali e socio sanitarie, di istruzione e di educazione di cui all'art. 5 lettera a), b), c), h), q), e u) del Decreto legislativo n. 117/2017 nel rispetto della normativa loro applicabile.

4.2. L'Ente non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti di cui all'art. 6 del Decreto legislativo 117/2017 e successive modifiche; i proventi di dette attività dovranno comunque concorrere al conseguimento del pareggio del bilancio generale dell'Ente e quindi al perseguimento indiretto delle citate finalità istituzionali.

4.3. Il patrimonio dell'Ente è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.4. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

4.5. Ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del comma 3 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o

indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4.6. La Società ha l'obbligo di utilizzare gli avanzi di gestione per realizzare le attività istituzionali avendo particolare attenzione al sostegno, nelle forme e modi più opportuni, coloro che sono disagiati sotto il profilo sociale e/o economico.

4.7. Lo scopo istituzionale della Società è perseguito per i bambini in età infantile e per i cittadini della terza età attraverso gli enti strumentali ed in particolare rispettivamente la Fondazione Asilo Principessa Margherita Onlus, già Istituto Asilo "Principessa Margherita" e la Fondazione Villa Giovanni XXIII Onlus, già Villa Giovanni XXIII - Casa e centro polivalente dell'anziano.

Art. 5 - Vigilanza

5.1. La Regione Puglia vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del codice civile, della legge n. 328/2000, dell'art. 11 della L.R. Puglia n. 15/2004 e dell'art. 12 del Reg. Reg. Puglia n. 1/2008, e successive modifiche.

5.2. Istituito il Registro Unico del Terzo Settore, i controlli e poteri di cui agli artt. 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati sull'Ente dall'Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore.

Art. 6 - Sede

6.1 La Società ha sede in Bitonto (BA) alla via Giuseppe Dossetti n. 8 c/o la Fondazione Villa Giovanni XXIII ONLUS.

Art. 7 - Durata

7.1 La Società ha durata illimitata.

Art. 8 - Patrimonio, mezzi finanziari e funzionamento dell'amministrazione

8.1 Il patrimonio della Società di Servizio Sociale ETS è costituito da:

- dal patrimonio della Società di Servizio Sociale Onlus che si trasforma in ETS;


- dal 50% delle quote annuali versate dagli associati;

- dagli avanzi netti di gestione di ciascun esercizio.

8.2. Per la realizzazione delle sue finalità istituzionali la Società dispone:

- del 50% delle quote annuali versate dagli associati;

- dalle rendite del patrimonio.



8.3. L'adesione alla Società non comporta altri obblighi di finanziamento oltre alla quota annuale, ma non esclude la facoltà degli aderenti a versamenti aggiuntivi.

8.4. I versamenti a vario titolo effettuati sono a fondo perduto e non sono rivalutabili, nemmeno in caso di scioglimento della società e in nessun caso può farsi luogo a rimborso.

8.5. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, né i diritti dei soci sono trasmissibili in qualsiasi caso a terzi. Si esclude "la temporaneità della partecipazione alla vita associativa"

8.6. La parte delle quote versate annualmente dai soci non destinate all'incremento del patrimonio sono utilizzate in parte per il funzionamento della Società e in parte devolute quale contributo alla Fondazione Villa Giovanni XXIII ONLUS e alla Fondazione per l'infanzia Principessa Margherita ONLUS, strutture assistenziali costituite dalla Società di Servizio Sociale già Società di beneficenza.

8.7. Per quanto non previsto si rinvia all'art. 16 del Codice Civile.

Art. 9 - Volontariato

9.1. Per l'attuazione delle finalità istituzionali e delle attività connesse la Società si avvarrà dell'attività di volontariato dei soci e degli amministratori, nonché dell'opera di Associazioni di volontariato e/o di singoli volontari che vorranno offrire i loro servizi, ispirati al principio della solidarietà umana.

9.2. L'Ente assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 10 - Soci della società

10.1. Possono essere soci le persone fisiche che condividano le finalità istituzionali della Società, che abbiano a cuore i principi della solidarietà sociale, del rispetto e dell'amore per il prossimo, e che adottino nella vita quotidiana comportamenti coerenti con tali principi.

10.2. I soci si distinguono in fondatori, benemeriti e aderenti.

10.3. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all'originario fondo di dotazione della Società. E' socio fondatore anche il Comune di Bitonto, nella persona del Sindaco pro tempore o suo delegato, tenendo conto del voto espresso con delibera del Consiglio Comunale del 31.7.1868, con la quale chiedeva il riconoscimento in "Ente morale della Società medesima unitamente ai due Istituti dipendenti dell'Asilo per l'infanzia e del Ricovero di Mendicità" attualmente Fondazione per l'infanzia Principessa Margherita ONLUS e Fondazione Villa Giovanni XXIII ONLUS, e della delibera di Giunta Municipale n. 531 del 4/8/1998.

10.4. Sono soci benemeriti coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Con-

siglio direttivo.

10.5. Sono soci aderenti coloro che aderiscono alla Società nel corso della sua esistenza.

10.6. Chi intende aderire alla società deve rivolgere domanda tramite il Consiglio direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità della Società medesima e l'impegno ad approvare e osservare lo Statuto e i Regolamenti.

10.7. Il Consiglio direttivo deve provvedere a sottoporre all'Assemblea dei soci la domanda entro sessanta giorni dal ricevimento. In assenza di provvedimento con esito positivo s'intende che essa è stata respinta.

10.8. Chiunque aderisca alla Società può notificare la sua volontà di recedere dal novero dei soci; tale recesso ha effetto immediato per motivata giusta causa oppure ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello del ricevimento del recesso.

10.9. In presenza di inadempienza all'obbligo di versamento della quota annuale di adesione, qualsiasi socio può essere escluso con delibera del Consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica dell'esclusione che deve contenere le motivazioni dell'esclusione medesima. L'escluso può fare appello al Collegio arbitrale e l'esclusione viene sospesa in attesa del deliberato del predetto collegio.

Art. 11 - Organi della Società

11.1. Sono organi della Società:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Presidente e Vice Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Segretario Generale;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio Arbitrale;
- Il Revisore dei Conti;


Art. 12 - Assemblea dei soci

12.1. L'assemblea dei soci è composta da tutti i soci aderenti alla Società ed è l'organo sovrano della stessa Società.

12.2. L'assemblea dei soci, presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente e assistito dal Segretario, si riunisce ordinariamente due volte all'anno, ad aprile e a settembre; può essere convocata dal Presidente anche in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di un terzo dei soci.

12.3. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) delibera gli indirizzi generale dell'attività della Società;
- b) delibera sulle modifiche del presente Statuto e sulle proposte inerenti le modifiche degli Statuti degli Enti strumentali di sua emanazione;
- c) approva i regolamenti che disciplinano la Società;
- d) delibera sulla destinazione degli avanzi di gestione in



- ossequio a quanto stabilito dal presente statuto;
- e) elegge separatamente il Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere della Società. I predetti sono gli stessi dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - f) elegge il collegio arbitrale composto da 3 membri, scelti tra i soci, rieleggibili, che ha la durata di anni cinque.
 - g) elegge il Presidente e quattro membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l'infanzia Principessa Margherita Onlus;
 - h) elegge il Presidente e quattro membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Villa Giovanni XXIII ONLUS;
 - i) procede alla revoca del mandato del Presidente della Fondazione Villa Giovanni XXIII Onlus, solo in casi eccezionali ed in presenza di palesi gravi irregolarità, previo invio dell'ordine del giorno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Villa Giovanni XXIII Onlus;
 - j) elegge un Revisore legale dei Conti effettivo e uno supplente qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del Decreto legislativo n. 117/2017 e successive modifiche.
 - k) approva il Bilancio;
 - l) approva il bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione Villa Giovanni XXIII ONLUS;
 - m) approva il Bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione per l'Infanzia Principessa Margherita;
 - n) delibera sullo scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio;
 - o) delibera sulla proposta di scioglimento della Fondazione Villa Giovanni XXIII ONLUS;
 - p) delibera sulla proposta di scioglimento della Fondazione per l'infanzia Principessa Margherita Onlus.
 - q) approva l'ingresso di nuovi soci;
 - r) delibera in ordine all'esclusione dei soci in presenza di inadempienza agli obblighi di versamento della quota annuale.
 - s) delibera sugli altri oggetti attribuiti inderogabilmente dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto e ogni ulteriore questione ad esso attribuita dal Consiglio di direttivo e dal Presidente.
- 12.4. Ogni socio in assemblea ha diritto di formulare proposte e farle discutere.
- Art. 13 - Validità delle sedute e degli atti deliberativi**
- 13.1. Per la validità delle sedute si richiede la metà più uno dei soci in 1^a convocazione; in 2^a convocazione sarà sufficiente qualunque numero di intervenuti.
- 13.2. A parità di voti prevarrà quello del Presidente.
- 13.3. Quando trattasi di persone, la votazione sarà fatta a scrutinio segreto. Nel caso si dovesse trattare di nomina, a parità di voti, il risultato s'intenderà a favore del più anziano di iscrizione.
- 13.4. I soci si asterranno dal prendere parte alle delibere

riguardanti liti, contabilità e interessi propri e di loro congiunti e affini fino al quarto grado.

13.5. La convocazione dell'assemblea è fatta dal Presidente con lettera inviata ai soci, la quale dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché la materia da trattare.

13.6. L'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare, in 1^a convocazione qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci e sempre che non si svolga nello stesso giorno della 1^a convocazione.

13.7. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia la sua qualifica.

13.8. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti presenti.

13.9. Per deliberare le modifiche di cui alla lettera b) del precedente punto 12.3. occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.10. Per le delibere di cui alla lettera e) del precedente punto 12.3. occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione;

13.11. Per deliberare la revoca di cui alla lettera i) del precedente punto 12.3 occorre la maggioranza non inferiore a due terzi dei soci presenti;

13.12. Per deliberare lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio di cui alla lettera n) del precedente punto 12.3, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

13.13. Per le delibere di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati;

13.14. Ogni socio avrà diritto di fare inserire nel verbale il suo voto e le ragioni di esso e di richiedere le opportune modifiche, ove ne fosse il caso.


13.15. I processi verbali saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Il Presidente e il Vice Presidente.

Il Presidente rappresenta la Società a tutti gli effetti di legge, convoca le adunanze dei soci con avviso da comunicare tre giorni prima e, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

14.1. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale. Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

14.2. Il Presidente presiede le sedute ordinarie e straordinarie dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo, fa eseguire i regolamenti e mette ai voti le varie proposte.



14.3. In caso di impedimento, il presidente è surrogato dal vice presidente ed in mancanza di quest'ultimo da altro socio indicato dall'assemblea.

14.4. Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e svolge tutte le attività idonee per il conseguimento dei fini istituzionali.

14.5. Il Presidente, infine, cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo e poi all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 15 - Il Consiglio direttivo

15.1. Il consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal vice presidente e dal segretario. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e possono essere rieletti senza interruzione per due mandati consecutivi, ma non possono far parte del medesimo consiglio nel caso ricorrano le condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. La carica di componente del consiglio direttivo è gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, ed è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione della Fondazione per l'infanzia Principessa Margherita ONLUS e della Fondazione Villa Giovanni XXVIII ONLUS.

15.2. In ordine alle cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art.2382 c.c..

15.3. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- coordina le diverse attività della Società;
- delibera i provvedimenti necessari all'Amministrazione e al regolare funzionamento della Società;
- adotta tutti i provvedimenti non specificamente di competenza dell'Assemblea dei soci.

Art. 16 - Il Segretario Generale

16.1. Il Segretario ha i seguenti compiti:

- a) redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- b) custodisce le carte e tutti i registri, compreso quello dei soci, sotto la sua responsabilità;
- c) aggiunge la propria firma a quella del Presidente;
- d) tiene rubricate in ordine cronologico le delibere in originale;
- e) cura la corrispondenza e adempie ad ogni incombenza derivante dalle norme di legge.

16.2. In sua assenza potrà essere surrogato soltanto nella redazione del verbale dal più giovane di età tra i soci presenti all'assemblea.

Art. 17 - Il Tesoriere

17.1. Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- a) cura la gestione della cassa della Società;
- b) tiene idonea contabilità ed effettua le relative verifiche;

- c) controlla la tenuta dei libri contabili;
- d) predisporre, dal punto di vista contabile, il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione.

Art. 18 - Collegio arbitrale

- 18.1. Il collegio arbitrale è composto da tre membri effettivi, scelti fra i soci, rieleggibili e ha la durata di anni cinque.
- 18.2. Esso è investito di funzioni disciplinari nei confronti dei soci che contravvengono alle norme del presente statuto ovvero che compromettono il prestigio o gli interessi della Società.
- 18.3. In caso di controversia tra i soci e il Consiglio è investito delle funzioni arbitrali.
- 18.4. I lodi del Collegio arbitrale sono inappellabili.
- 18.5. Il Collegio esercita le sue funzioni o su richiesta di qualsiasi socio mediante lettera raccomandata al Presidente della Società il quale nel termine di trenta giorni esperisce quanto in suo potere per rimuovere il fatto che ha causato la domanda. Trascorso tale termine senza risultato il Presidente della società ha l'obbligo di trasmettere al collegio l'istanza con la propria relazione motivata.
- 18.6. I componenti del Collegio sono eletti con le modalità previste dall'art. 11 punto 3 lettera f) dall'art. 12 del presente Statuto.


Art. 19 - Revisore dei conti - Organo di controllo

- 19.1. Il Revisore dei conti, se presente perché ricorrono le condizioni previste dall'art. 31 del Decreto legislativo n. 117/2017 e successive modifiche, ha i requisiti previsti all'art. 2397 del Codice Civile ed iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. Il Revisore dei conti esercita la sua funzione gratuitamente.
- 19.2. Il Revisore dei conti svolge anche le funzioni di organo monocratico di controllo qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del Decreto legislativo n. 117/2017 e successive modifiche.
- 19.3. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei soci.
- 19.4. Il Revisore dei conti dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.
- 19.5. L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica socio.

Art. 20 - Norme di amministrazione e contabilità

- 20.1. Le norme di amministrazione, contabilità e disciplina del servizio di tesoreria sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Associazioni con personalità giuridica e dal Decreto legislativo 117/2017 e successive modifiche.

Art. 21 - Libri sociali



21.1. L'Ente deve tenere i libri sociali di cui all'art.15 del d.lgs.3 luglio 2017, n.117.

21.2. Tutti i soci della società hanno il diritto di esaminare i libri sociali o richiederne copia con istanza indirizzata al Presidente che lo stesso dovrà evadere entro 15 giorni dalla presentazione.

Art. 22 - Estinzione o scioglimento

22.1. In caso di estinzione o scioglimento della Società per qualsiasi causa il patrimonio residuo dopo aver esaurito la liquidazione verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, ad altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto legislativo 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 23 - Clausola di rinvio

23.1. La Società è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni del Codice Civile e dalla normativa statale e regionale in materia di Enti del Terzo Settore.

Firmato: Filippo Rucci; Roberto Demichele notaio, segue sigillo.

Registrato a Bari in data 21/06/2019 al n.19350/1T

Copia conforme all'originale, in più fogli muniti delle prescritte firme,
ed ai suoi allegati, nei miei atti.
Bitonto, addì 12 luglio 2019

A handwritten signature in black ink is written over a circular official seal. The seal features a central emblem and the text "MUNICIPALITÀ DI BITONTO" around its perimeter. The signature is a cursive script that starts with a large loop on the left and ends with a horizontal stroke on the right.